

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

(Approvato nella seduta della Commissione di martedì 11 aprile 2017).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premessi che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine "ricezione" con "ricevibilità";

l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100% della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione

finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera l), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non

stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società

concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "crescita civile", siano inserite le seguenti: ", la facoltà di giudizio e di critica";

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "il progresso", siano sostituite le parole: "e la coesione sociale" con le seguenti: ", la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio", e dopo le parole: "la cultura" siano sostituite le parole: "e la creatività" con le seguenti: ", la creatività e l'educazione ambientale";

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: "4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione";

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "principi di trasparenza", siano inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190,";

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e deve predisporre", siano inserite le seguenti:
"un piano industriale, un modello organizzativo e";

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.";

all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: "a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni";

all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: "ricezione", sia sostituita con la seguente:
"ricevibilità";

all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi", siano sostituite con le seguenti: "fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100% della popolazione";

all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: “nazionale dell'audiovisivo”, siano inserite le seguenti: “, della produzione di documentari e di film di animazione”; dopo le parole: “la co-produzione” siano inserite le seguenti: “, nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,” e dopo le parole: “o con imprese”, siano inserite le seguenti: “anche indipendenti”;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: “potrà definire”, siano sostituite con la seguente: “definisce”;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : “promozione culturale”, siano aggiunte le seguenti: “e allo sport”;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : “all'educazione”, siano inserite le seguenti: “, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria”;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : “all'informazione”, siano inserite le seguenti: “, anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,”;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : “in modo proporzionato”, siano aggiunte le seguenti: “su tutti i canali, a partire da quelli generalisti”;

all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole : “la produzione”;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: "Friuli-Venezia Giulia", siano inserite le seguenti: " , e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.";

all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: "l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi";

all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole : "messaggi pubblicitari", con le seguenti: "comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma";

all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole "proprie redazioni", siano aggiunte le seguenti: "interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità";

all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: "TUSMAR", siano aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18";

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

"r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

- t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;
- u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
- v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;
- z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.”;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: “autorizza”, siano aggiunte le seguenti: “ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: “possono richiedere” fino a: “impianti di diffusione” siano sostituite con le seguenti: “alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli”;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: “2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il

Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze”;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: “Ai fini di una corretta individuazione” siano inserite le seguenti: “Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.”;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.”;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: “2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle

norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.”;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole “attribuendo i costi”, siano aggiunte le seguenti: “trasmissione per trasmissione”;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole “scelta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, siano aggiunte le seguenti: “ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza”;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. ”;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole “deposito cauzionale”, siano aggiunte in fine le seguenti: “secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio”;

Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

“17-bis.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e

la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze.”.